

Linee guida sulla valutazione dei prodotti della ricerca per l'attribuzione del rating e l'assegnazione dei fondi di Ateneo

D.R. n. 9/2020 del 3 gennaio 2020 - Emanazione

Finalità

Le presenti Linee guida sono finalizzate alla valutazione annuale, per l'attribuzione del rating, dei prodotti della ricerca degli ultimi quattro anni dei professori e ricercatori. La valutazione e il suo risultato finale (rating) possono essere utilizzati esclusivamente per l'assegnazione dei fondi di Ateneo.

Il Rettore, i prorettori e i delegati, i direttori di dipartimento, nonché gli uffici amministrativi di supporto all'attività di ricerca hanno libero accesso ai documenti relativi al processo di valutazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 1 Commissioni scientifiche d'Area

- 1. La valutazione dei prodotti della ricerca dei professori e ricercatori per l'attribuzione del rating e assegnazione dei fondi di Ateneo è compito delle Commissioni scientifiche d'Area (da ora in poi Commissioni scientifiche).
- 2. Le Commissioni scientifiche, secondo la procedura indicata al punto 3, definiscono criteri di valutazione chiari e oggettivi.
- 3. I criteri approvati a inizio mandato dalle Commissioni scientifiche restano in vigore per tutta la durata del mandato delle Commissioni stesse, salvo la necessità di modificarli per disposizione normativa o per nuove indicazioni dell'ANVUR.
- 4. Le Commissioni scientifiche, con il supporto degli uffici di riferimento, controllano la completezza dei campi nell'Archivio ARPI e segnalano allo staff ARPI eventuali inesattezze.
- 5. Previa richiesta dei docenti interessati, le Commissioni scientifiche sono tenute a considerare, nella valutazione dei docenti, i periodi di congedo per maternità ed eventuali periodi per congedo parentale nei termini di legge nonché periodi di malattia superiore a sei mesi continuativi.
- 6. I membri delle Commissioni scientifiche, ai sensi dell'art. 51, comma 8, dello Statuto, hanno l'obbligo di astensione per le valutazioni che li riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 2 Soggetti valutati

1. Sono valutati annualmente tutti i docenti (PA, PO e ricercatori) dell'Ateneo in ruolo e a tempo determinato (ricercatori e professori straordinari) in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono esclusi dalla valutazione i docenti collocati in aspettativa in cui non è previsto svolgimento di attività di ricerca presso l'Università di Pisa.

Articolo 3

Prodotti valutabili, pubblicità dei criteri e procedure di valutazione

- 1. La valutazione riguarda esclusivamente i prodotti della ricerca degli ultimi quattro anni, validamente inseriti sul portale di Ateneo ARPI https://arpi.unipi.it/ (prodotti in stato definitivo cioè sia in stato validato che in validazione) entro il 31 gennaio di ogni anno ed appartenenti ad una delle tipologie previste dall'ANVUR.
- 2. Entro il 28 febbraio, l'elenco dei prodotti degli ultimi quattro anni, computati al 31 dicembre dell'anno precedente e validamente inseriti in ARPI, è trasmesso alle Commissioni Scientifiche da parte della Direzione competente.
- 3. I criteri da utilizzare nella valutazione sono approvati da ciascuna Commissione scientifica, comunicati ai Dipartimenti ai quali afferiscono i docenti dell'Area e alla Commissione II Ricerca e Trasferimento tecnologico.
- 4. I criteri di valutazione adottati da ogni Commissione scientifica sono pubblicati nell'apposita sezione del sito di Ateneo, accessibile unicamente da utenti dell'Università di Pisa.

Articolo 4 Attribuzione del rating

- 1. Le Commissioni scientifiche valutano la produzione scientifica dei docenti relativa al precedente quadriennio e attribuiscono il relativo punteggio.
- 2. I professori e ricercatori con 0 o 1 prodotto valutabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono collocati nella classe di rating 0.
- 3. Il punteggio attribuito a tutti gli altri professori e ricercatori è inserito nelle altre quattro classi di rating con una percentuale del 25% per ogni classe. Detta percentuale può essere ridotta fino al 15% o aumentata fino al 35% della numerosità complessiva.
- 4. Entro il 30 aprile le Commissioni scientifiche devono trasmettere alla Direzione competente i risultati delle valutazioni.

Articolo 5 Conclusione delle procedure

- 1. I punti rating assegnati a ciascun docente sono pubblicati, previa conoscenza acquisita per via telematica dell'informativa allegata, nella relativa pagina web personale e riservata su UniMAP e, per chi ha espresso il consenso secondo il modello allegato, anche nell'apposita sezione del sito di Ateneo, accessibile unicamente da utenti dell'Università di Pisa.
- 2. I docenti potranno fare eventuali segnalazioni alle Commissioni scientifiche entro dieci giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
- 3. Le Commissioni scientifiche, entro i successivi dieci giorni, tengono conto della segnalazione o, in caso contrario, sottopongono la questione alla Commissione II Ricerca e trasferimento tecnologico che deve pronunciarsi entro quindici giorni.

Articolo 6

Attribuzione punti rating alle aree e determinazione del relativo valore

- 1. Il numero complessivo dei punti rating attribuito a ciascuna Area è determinato moltiplicando il numero dei docenti afferenti all'area per 2,5, che rappresenta il rating medio.
- 2. Il valore del punto rating e/o la sua modalità di determinazione sono definiti in sede di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'assegnazione dei fondi.

Articolo 7 Assegnazione dei fondi

- 1. I risultati della valutazione sono sottoposti all'approvazione del Senato accademico. L'assegnazione dei fondi avviene di norma entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione.
- 2. I fondi verranno trasferiti considerando i docenti in servizio al momento dell'assegnazione.
- 3. Con periodicità trimestrale, sono monitorati i docenti neoassunti a cui vengono assegnati d'ufficio due punti rating e attribuito il relativo importo sulla base del valore punto rating stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 Utilizzo dei fondi

- 1. I fondi devono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione.
- 2. I fondi di Ateneo possono essere utilizzati per le spese di funzionamento relative all'attività di ricerca del docente.

Articolo 9 Norme transitorie

1. Le presenti Linee guida entrano in vigore a partire dalla prossima procedura di valutazione dei prodotti della ricerca per l'attribuzione del rating e l'assegnazione dei fondi di Ateneo.

Valutazione della ricerca per attribuzione del rating -anno -Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- 1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine della valutazione annuale dei prodotti della ricerca dei professori e dei ricercatori per l'attribuzione del rating. Detta valutazione e il risultato finale (c.d. rating) saranno utilizzati esclusivamente per l'assegnazione dei fondi di Ateneo.
- 2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità automatizzata e manuale ed essi saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento della suddetta finalità.
- 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza non poter partecipare alla procedura di valutazione.
- 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, e saranno oggetto di diffusione nella sezione apposita del sito di Ateneo, accessibile unicamente dagli utenti dell'Università di Pisa, esclusivamente per chi abbia prestato espresso consenso alla pubblicazione espresso per via telematica previa autenticazione tramite le credenziali d'Ateneo.
- 5. Il titolare del trattamento è l'Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, nella persona del Rettore pro tempore.
- 6. Il designato al trattamento è il dottor Mauro Bellandi, Dirigente della Direzione Servizi per la ricerca e il trasferimento tecnologico dell'Università di Pisa.
- 7. Le persone autorizzate al trattamento dei dati sono individuate nelle Linee guida "sull'attribuzione del rating e l'assegnazione dei fondi di Ateneo".
- 8. Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi:

email: responsabile protezione dati@unipi.it

pec: responsabileprotezionedati@pec.unipi.it

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).

Consenso alla pubblicazione del proprio rating sul sito di Ateneo

| Esprimo il consen | nso alla pubblicazione online del risult | tato finale (rating) della mia valutazione pe | er |
|--------------------|--|---|----|
| l'anno | , all'interno della sezione dedica | ta del sito web di UNIPI, accessibile dag | li |
| utenti dell'Ateneo | О. | | |